

Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/2000, 30/01 e 29/03, e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

PROMULGO

IL DECRETO

SULLA TASSA DI SOGGIORNO E DI PROMOZIONE NEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

N.: 423-20/2018
Data: 1 giugno 2018

COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Il Sindaco
Boris Popovič

In virtù degli articoli 13, 17 e 50 della Legge sulla promozione dello sviluppo del turismo (Gazzetta Ufficiale della RS n. 13/18), dell'articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDLS-1 e 30/18) e dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/2000, 30/01 e 29/03, e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi in seduta il 31 maggio 2018, ha approvato il

DECRETO SULLA TASSA DI SOGGIORNO E DI PROMOZIONE NEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (contenuti)

- (1) Il Decreto sulla tassa di soggiorno e di promozione nel Comune città di Capodistria (nel prosieguo: Decreto) definisce:
- i contribuenti, le esenzioni e l'ammontare della tassa di soggiorno e di promozione,
 - i procedimenti di riscossione e di trasmissione della tassa di soggiorno e di promozione,
 - il controllo e le disposizioni penali.
- (2) Il Decreto si applica nell'area turistica che corrisponde geograficamente al territorio del Comune città di Capodistria.

Articolo 2 (competenze)

Le competenze degli uffici e dei servizi dell'amministrazione comunale, relative all'attuazione delle norme di questo Decreto, che non siano definite nel Decreto medesimo o nella legge in materia di sviluppo del turismo, vengono definite dal sindaco con apposita delibera.



II CONTRIBUENTI DELLA TASSA, ESENZIONI, AMMONTARE DELLA TASSA DI SOGGIORNO E DI PROMOZIONE

Articolo 3 (contribuenti della tassa)

Sono contribuenti della tassa di soggiorno:

- i cittadini della Repubblica di Slovenia e stranieri che beneficiano dei servizi di pernottamento nelle strutture ricettive come definite nella Legge ZSRT-1,
- i proprietari di case e alloggi di villeggiatura, e
- i proprietari di natanti permanentemente ormeggiati nei porti turistici.

Articolo 4 (ammontare della tassa di soggiorno)

- (1) Per i contribuenti di cui all'alinea primo dell'articolo 3 di questo Decreto, la tassa di soggiorno ammonta a Euro **1,60** a notte a persona.
- (2) Alla tassa di soggiorno si aggiunge la tassa di promozione che equivale al 25 % della tassa di soggiorno conteggiata. La tassa di soggiorno e la tassa di promozione, definite a notte e a persona, ammontano quindi complessivamente a:

PAGAMENTO	TASSA DI SOGGIORNO	TASSA DI PROMOZIONE	TOTALE (tassa di soggiorno e di promozione):
tassa di soggiorno al 100 %	Euro 1,60	Euro 0,40	Euro 2,00
tassa di soggiorno con considerata l'esenzione del 50 %	Euro 0,80	Euro 0,20	Euro 1,00

- (3) I forfait annui della tassa di soggiorno commisurata ai proprietari di case e alloggi di villeggiatura ammontano rispettivamente a:
- **Euro 90,00** per case e alloggi della superficie fino a 30 m²,
 - **Euro 135,00** per case e alloggi della superficie oltre 30 e fino a 50 m²,
 - **Euro 180,00** per case e alloggi della superficie oltre 50 e fino a 70 m²,
 - **Euro 225,00** per case e alloggi della superficie oltre 70 e fino a 90 m²,
 - **Euro 270,00** per case e alloggi della superficie oltre 90 m².
- (4) I forfait annui della tassa di soggiorno commisurata ai proprietari di natanti permanentemente ormeggiati nei porti turistici ammontano rispettivamente a:
- **Euro 30,00** per i natanti lunghi fino a 8 metri,
 - **Euro 60,00** per i natanti lunghi da 8 a 12 metri,
 - **Euro 90,00** per i natanti lunghi oltre 12 metri.

Articolo 5 (esenzione dal pagamento della tassa per il pernottamento)

Sono esentati dal pagamento della tassa di soggiorno e conseguentemente della tassa di promozione i soggetti definiti nella legge in materia di sviluppo del turismo.

Articolo 6 (esenzioni dal pagamento della tassa di soggiorno forfettaria)

Hanno diritto all'esenzione dalla tassa di soggiorno pagabile sotto forma di importo forfettario annuo:

- i contribuenti la cui casa o alloggio di villeggiatura risultino inadatti all'abitazione ovvero al pernottamento (ad es. macerie, ricostruzione o ristrutturazione): tale fatto va comprovato dal contribuente con appropriate prove fotografiche o permessi/documenti, ovvero in base al sopralluogo dell'immobile, effettuato su richiesta del contribuente;
- i contribuenti che nel singolo anno, per il quale gli si commisura la tassa di soggiorno forfettaria, hanno ceduto la casa o l'alloggio in affitto: tale fatto va comprovato dal contribuente con l'esibizione della fotocopia del modulo di denuncia del reddito da locazione di immobili, e della ricevuta sull'avvenuta presentazione della denuncia del relativo reddito all'Amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia, nonché con la notifica della residenza almeno temporanea del locatario all'indirizzo della casa o alloggio di villeggiatura in oggetto;
- i proprietari di case o alloggi di villeggiatura oppure di natanti permanentemente ormeggiati nei porti turistici, i quali abbiano residenza stabile nel territorio del Comune città di Capodistria.

III MODALITÀ DI RISCOSSIONE E DI TRASMISSIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO E DI PROMOZIONE

Articolo 7

(riscossione della tassa di soggiorno e di promozione)

La tassa di soggiorno e di promozione, di cui ai commi (1) e (2) dell'articolo 4 di questo Decreto viene riscossa dalle persone giuridiche di diritto pubblico e privato, dagli imprenditori autonomi, dagli affittacamere e dagli agricoltori che offrono servizi di pernottamento agli ospiti, a nome e per conto del comune ovvero dell'agenzia definita nella legge in materia di sviluppo del turismo, in contemporanea al pagamento dei servizi di pernottamento, comunque entro l'ultimo giorno di pernottamento. È dovere dei predetti soggetti versare la tassa riscossa sull'apposito conto del Comune città di Capodistria, nel rispetto delle modalità pubblicate sul sito web del comune ed entro il giorno 25 del mese in corso per il mese precedente.

Articolo 8

(registro della tassa di soggiorno e di promozione)

Oltre ai registri prescritti dalla legge in materia di sviluppo del turismo ovvero dalla legge che disciplina la notifica della residenza, i soggetti di cui al precedente articolo devono anche curare la tenuta del registro della tassa di promozione, annotandovi l'importo complessivo della tassa di promozione riscossa dal singolo ospite.

Articolo 9

(pagamento della tassa di soggiorno da parte dei proprietari di case e alloggi di villeggiatura)

- (1) Ai contribuenti di cui all'alinea secondo dell'articolo 3 di questo Decreto, l'obbligo di corresponsione della tassa di soggiorno viene definito sotto forma di forfait annuo per l'anno precedente, e gli viene commisurato con apposito atto amministrativo emanato dall'ufficio ovvero servizio competente dell'amministrazione comunale, di cui all'articolo 2 di questo Decreto.
- (2) I contribuenti corrispondono la tassa di soggiorno di cui al comma (1) del presente articolo mediante versamento sull'apposito conto del Comune città di Capodistria, in ossequio alle modalità pubblicate sul sito web del comune ovvero disposte nell'atto amministrativo ricevuto, e nel rispetto delle scadenze stabilite nella legge in materia di sviluppo del turismo, ovvero entro il termine definito nell'atto amministrativo di cui al comma (1) del presente articolo.

- (3) Nel caso in cui un soggetto diventi proprietario di una casa o un alloggio di villeggiatura nel corso dell'anno, gli si conteggia la quota proporzionale della tassa di soggiorno forfettaria di cui al comma (3) dell'articolo 4 di questo Decreto.
- (4) Il comune tiene un apposito registro dei contribuenti ai fini del conteggio della tassa di soggiorno forfettaria per il pernottamento in case e alloggi di villeggiatura, contenente i seguenti dati: nominativo, indirizzo di residenza, n. di matricola e codice fiscale del contribuente, dati sulla superficie dell'unità di villeggiatura, dati sulla quota di proprietà della casa o alloggio di villeggiatura e, nei casi di cui al comma (3) del presente articolo, anche il totale dei mesi di durata del diritto di proprietà.
- (5) È dovere dei contribuenti di cui all'alinea secondo dell'articolo 3 di questo Decreto comunicare all'ufficio ovvero servizio competente qualsiasi cambiamento che possa incidere sulla commisurazione del forfait annuo della tassa di soggiorno, entro 15 giorni dall'avvenuto cambiamento.

Articolo 10

(pagamento della tassa di soggiorno da parte dei proprietari di natanti)

- (1) L'obbligo di pagamento della tassa di soggiorno di cui all'alinea terzo dell'articolo 3 di questo Decreto si determina sotto forma di forfait annuo, per l'anno precedente.
- (2) Nel caso in cui la stipula del contratto di affitto dell'ormeggio avvenga nel corso dell'anno, al contribuente si conteggia la quota proporzionale della tassa di soggiorno forfettaria di cui al comma (4) dell'articolo 4 di questo Decreto.
- (3) L'amministratore del porto turistico ha il dovere di riscuotere, a nome e per conto del comune, la tassa di soggiorno dai proprietari dei natanti – soggetti passivi della tassa di soggiorno forfettaria annua.
- (4) Ogni anno l'amministratore del porto turistico che stipula contratti di affitto degli ormeggi nel porto turistico con i proprietari delle imbarcazioni ha il dovere di trasmettere al comune, entro e non oltre il 28 febbraio, i dati sui contratti stipulati per l'anno precedente (nominativo, indirizzo di residenza e codice fiscale del proprietario del natante, lunghezza del natante e periodo di affitto dell'ormeggio permanente nel porto turistico), in base ai quali l'ufficio ovvero servizio competente dell'amministrazione comunale, di cui all'articolo 2 di questo Decreto rilascerà all'amministratore del porto un atto amministrativo congiunto per il pagamento della tassa di soggiorno. I predetti dati serviranno al comune anche per la predisposizione e la tenuta del registro dei proprietari di natanti.

IV CONTROLLO, DISPOSIZIONI PENALI

Articolo 11

(controllo)

- (1) Il controllo ispettivo dell'applicazione delle norme del presente Decreto e l'avvio del procedimento sanzionatorio in caso di violazione delle stesse compete all'Ispettorato comunale del Comune città di Capodistria quale organo ispettivo comunale.
- (2) In caso di violazioni del presente Decreto, rilevate dall'ispettore comunale nell'ambito dello svolgimento delle mansioni di controllo ispettivo, questi dispone il rimedio alle irregolarità rilevate entro il termine stabilito, avendo la facoltà di disporre altre misure necessarie per porre rimedio alle irregolarità.

Articolo 12
(disposizioni penali)

- (1) È punito per infrazione, con ammenda di Euro 2.000,00, l'amministratore del porto turistico che manchi di trasmettere al comune i dati sui contratti stipulati l'anno precedente, come dall'articolo 10 di questo Decreto.
- (2) È punito per infrazione, con ammenda di Euro 2.000,00, l'amministratore del porto turistico che manchi di riscuotere la tassa di soggiorno dai proprietari dei natanti, come dall'articolo 10 di questo Decreto.
- (3) È punito per l'infrazione commessa ai sensi del comma (1) o (2) del presente articolo, con ammenda di Euro 500,00, il soggetto responsabile dell'amministratore del porto turistico.

V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 13
(cessazione della vigenza delle norme)

Il giorno di entrata in vigore del presente Decreto cessa la vigenza dei seguenti atti:

- Decreto sulla tassa di soggiorno nel Comune città di Capodistria (Gazzetta Ufficiale della RS n. 111/2013), le cui disposizioni sull'ammontare della tassa di soggiorno restano in vigore fino al 31 dicembre 2018,
- Regolamento sulla predisposizione del registro dei proprietari di case e alloggi di villeggiatura (n. 423-4/2013, del 6 gennaio 2015).

Articolo 14
(applicazione della nuova tassa di soggiorno)

- (1) Per i contribuenti di cui all'alinea primo dell'articolo 3 di questo Decreto, il conteggio della tassa di soggiorno e conseguentemente della tassa di promozione ai sensi di questo Decreto, decorre dal 1 gennaio 2019.
- (2) Ai proprietari di case e alloggi di villeggiatura, il forfait annuo della tassa di soggiorno stabilito con il presente Decreto viene conteggiato per la prima volta nell'anno 2019 per l'anno 2018.
- (3) Ai proprietari di natanti, il forfait annuo della tassa di soggiorno stabilito con il presente Decreto viene conteggiato per la prima volta nell'anno 2020 per l'anno 2019.

Articolo 15
(entrata in vigore)

Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.

Numero: 423-20/2018
Data: 31 maggio 2018

COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Il Sindaco
Boris Popovič